



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

AL COA di Latina

Oggetto: caricamento sul portale WEB SIAMM delle istanze di liquidazione depositate in udienza

Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che l'ufficio liquidazioni non può procedere alla liquidazione di quanto spettante ai difensori di imputati ammessi a gratuito patrocinio qualora l'istante non abbia caricato la relativa richiesta sul portale WEB SIAMM.

Al riguardo, sovente i difensori, nei casi in cui chiedono la liquidazione di quanto ad essi spettante all'esito della discussione del processo, non procedono a detto incumbente; con ciò rendendo impossibile l'esecuzione del provvedimento di liquidazione.

Sul punto, in uno spirito di reciproca collaborazione, si richiama il testo del protocollo sottoscritto il 17 gennaio del 2024 ove è esplicitamente indicato

"Sarà comunque onere del difensore, una volta emesso il decreto di liquidazione (a cui il Giudice provvederà contestualmente al dispositivo/provvedimento conclusivo della fase o, al più, con il deposito della motivazione), estrarre copia in cancelleria dell'istanza di liquidazione, del decreto di liquidazione, della sentenza (o altro provvedimento definitivo) e dei verbali di udienza nonché, per il solo difensore della parte civile, anche dell'atto di costituzione di parte civile, e caricare l'istanza con la predetta documentazione sulla piattaforma SIAMM".

Latina, 5 aprile del 2024

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
dott. Gian Luca Soana



